

MISURE DI SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il presente documento è stato elaborato in data 14 aprile 2020 sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020;*
- *Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020.*

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI DI TUTTE LE AZIENDE

Accesso al luogo di lavoro.

1. Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
2. Non fare ingresso in azienda e dichiarare tempestivamente qualora, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti). In questi casi, inoltre, informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e rimanere al proprio domicilio.
3. Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante il lavoro e stare ad adeguata distanza dalle persone presenti.
4. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. A questo proposito si raccomanda di dotarsi di strumenti per la misurazione della temperatura corporea da tenere in azienda a disposizione del personale.
5. Non può accedere in azienda il personale che negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengono da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Accesso di fornitori e forniture all'esterno.

1. In caso di fornitori esterni evitare le occasioni di contatto. In caso di carico e scarico depositare la merce e allontanarsi, mantenendo la distanza cautelativa di almeno 2 metri da altre persone.
2. In caso di forniture all'esterno (es. consegne), rimanere a bordo del proprio mezzo e non entrare negli uffici del cliente. In caso di carico e scarico depositare la merce e allontanarsi, mantenendo la distanza cautelativa di almeno 2 metri da altre persone.
3. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, pertanto va limitato il numero di passeggeri al fine di garantire la distanza di 1 metro l'uno dall'altro. Diversamente, vanno impiegate le mascherine.
4. Provvedere al lavaggio delle mani o all'utilizzo di detergenti, prima e dopo il contatto con la merce.
5. Inviare i documenti di trasporto e/o ulteriore documentazione necessaria tramite e-mail al fine di evitare qualsiasi contatto.

Comportamento durante l'attività lavorativa.

1. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare i detergenti/disinfettanti per le mani messi a disposizione dall'azienda. Asciugarsi le mani su salviette usa e getta.
2. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, utilizzare sempre mascherina e guanti.
3. Usare preferibilmente in maniera esclusiva l'attrezzatura di lavoro. Qualora non fosse possibile, provvedere alla sanificazione di impugnature, volanti, joystick, etc. prima e dopo l'utilizzo.
4. Rispettare il proprio turno nel refettorio (qualora presente) e nello spogliatoio, mantenendo la distanza di sicurezza cautelativa di almeno 2 metri tra le persone.
5. Devono essere evitati abbracci, strette di mano e contatti fisici con ogni persona.
6. Devono essere rispettate le seguenti norme di igiene personale:
 - starnutire o tossire in un fazzoletto, coprendosi naso e bocca, ed evitando il contatto con le mani.
 - non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani.
7. Deve essere attuato il ricambio d'aria frequente degli ambienti e degli spazi comuni.

8. Le superfici devono essere regolarmente e frequentemente pulite con disinfettanti a base di cloro o alcol.
9. Provvedere alla sanificazione frequente dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori.

DISPOSIZIONI APPLICABILI AD AZIENDE CON PUNTO VENDITA

1. In tutti i punti vendita, sia nell'area esterna di attesa, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e di utilizzo di guanti e mascherine.
2. Assicurare che gli ingressi al punto vendita avvengano in modo dilazionato da un unico accesso e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
3. Garantire pulizia e igiene con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura del punto vendita.
4. Garantire adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
5. Garantire ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
6. Regolamentare e scaglionare gli accessi secondo le seguenti modalità:
 - attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - per locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - per locali di dimensioni superiori a 40 mq l'accesso deve essere regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
7. Assicurare apposita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.